



CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
A ENTI PRIVATI**

(Art. 12 L. 241/1990 e Art. 26 Dlgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.)

Approvato nella seduta della Giunta Camerale del 5 maggio 2025

Approvato nella seduta del Consiglio Camerale del 19 maggio 2025



ART. 1 – PRINCIPI NORMATIVI

La Camera di Commercio di Sassari, a norma dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i, ed in conformità alle proprie norme statutarie, svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/90 e s.m.i., nonché dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, aiuti e ausili finanziari comunque denominati per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti privati (organismi e associazioni), al fine di garantire il rispetto dei principi – sanciti anche nel quadro dell'ordinamento comunitario – di trasparenza, efficacia, economicità, pubblicità, imparzialità e non discriminazione dell'azione amministrativa.

ART. 2 - FINALITÀ E AMBITI DI APPLICAZIONE

La Camera di Commercio realizza i propri interventi promozionali tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- a) privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico del Nord Sardegna rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
- b) privilegiare le iniziative caratterizzate dall'innovazione e originalità dei contenuti del progetto;
- c) sostenere iniziative affermate, di provata validità, che rappresentino un appuntamento importante e atteso, con benefici per il settore o l'intero sistema economico locale e che necessitino per la loro realizzazione della conferma del sostegno finanziario camerale;
- d) preferire, tra le iniziative promozionali organizzate da terzi, quelle che siano impostate in collaborazione con gli enti pubblici ovvero con le associazioni di categoria, escludendo in ogni caso il sostegno a quelle attività che perseguano un interesse interno all'associazione che comunque non siano aperte alla generalità dei soggetti economici potenzialmente interessati;
- e) sostenere le iniziative supportate da un'adeguata progettazione, che prevedano tempi certi di realizzazione e consentano alla Camera di Commercio di assoggettare l'attività a controlli e verifiche anche periodici;
- f) privilegiare le azioni caratterizzate da trasversalità;
- g) dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo definiti ai tavoli della concertazione territoriale, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale.

ART. 3 – COERENZA PROGRAMMATICA

I singoli provvedimenti di Giunta riguardanti la concessione di contributi, dovranno avere come punto di riferimento le linee programmatiche approvate dal Consiglio con la Relazione Previsionale e Programmatica annuale.

ART. 4 – BENEFICIARI

Le richieste di co-finanziamento potranno essere inoltrate dai seguenti soggetti:

- a) soggetti portatori di interessi generali per il sistema socio- economico locale, quali in via esemplificativa: associazioni imprenditoriali e di categoria, associazioni di consumatori e organismi similari;
- b) soggetti non commerciali e privi di scopo di lucro, in qualità di organizzatori di iniziative di interesse generale o di manifestazioni promozionali;
- c) organismi del sistema camerale.

Sono esclusi dal presente Regolamento gli accordi con enti pubblici e organismi di diritto pubblico.

La concessione di contributi a favore delle imprese avviene nell'ambito di iniziative regolamentate con appositi bandi.

Le iniziative proposte dovranno avere una finalità esclusivamente di tipo economico-sociale ed idonea, in ogni caso, a provocare ricadute positive per il sistema economico e la collettività del territorio in termini di crescita sociale, economica e professionale.

ART. 5 – NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE, DOTAZIONE FINANZIARIA

Il supporto camerale consiste nel co-finanziamento dell'iniziativa con un voucher non superiore al 50% delle spese ammissibili, con la possibilità di arrivare sino al 60% delle spese ammissibili in base a specifiche valutazioni da parte della giunta camerale in sede di dotazione finanziaria dei programmi o progetti di cui al presente regolamento.

ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

SPESE AMMISSIBILI: sono considerate ammissibili le spese direttamente sostenute dal beneficiario e direttamente ed esclusivamente imputabili all'iniziativa, nonché comprovate da documenti fiscalmente validi e quietanzati. I pagamenti devono essere effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito etc.) o immediatamente verificabili da parte della Camera (bollettini postali etc.).

Alcune categorie di spese sono ammissibili nel limite dei seguenti massimali:

- a. spese riguardanti la gestione ordinaria ed il personale del soggetto beneficiario direttamente imputabili all'iniziativa ammessa a cofinanziamento: nel limite del 20% della spesa ammessa (escluse le spese di cui alla lettera b);
- b. spese relative a materiali o attrezzature il cui utilizzo non si esaurisca nell'ambito dell'iniziativa finanziata dalla Camera di Commercio: nel limite del 20% della spesa ammessa (escluse le spese di cui alla lettera a); Gli importi di cui alle lettere a) e b) vengono calcolati sul totale delle altre spese ammesse

SPESE NON AMMISSIBILI: al fine dell'erogazione dei voucher, di cui all'art. 5, NON saranno considerate ammissibili le seguenti voci di spesa:

- spese di rappresentanza di qualunque tipo;
- spese riguardanti la gestione ordinaria ed il personale del soggetto beneficiario, non direttamente imputabili all'iniziativa ammessa a cofinanziamento;
- ogni altra spesa che, pur relativa all'iniziativa sovvenzionata, non risulti adeguatamente documentata;
- spese per adeguamenti ad obblighi di legge, ivi compresi oneri relativi alla sicurezza;
- spese per tasse e/o imposte ivi comprese concessioni di suolo pubblico, SUAP e affini;
- IVA, se recuperabile;
- SIAE;
- spese relative a servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento (es. consulenza fiscale ordinaria, manutenzione/hosting sito internet e caselle di posta del soggetto);
- spese di viaggio/trasferta non immediatamente ricollegabili all'iniziativa;
- spese in contanti o comunque sostenute con modalità non idonee ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 7 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

I soggetti che intendano richiedere la partecipazione della Camera di Commercio, per il sostegno di una iniziativa rilevante ai fini della promozione dell'economia del Nord Sardegna, debbono presentare apposita domanda alla Camera di Commercio di norma 45 giorni prima della data di inizio della medesima.

La domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Regolamento (MODELLO A) reperibile sul sito www.ss.camcom.it.

L'istanza completa di documentazione, dovrà essere trasmessa esclusivamente via PEC all'indirizzo cciaa@ss.legalmail.camcom.it, indicando nell'oggetto la seguente dicitura: *domanda per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici* (seguita dall'indicazione del relativo anno di riferimento)".

La documentazione allegata al MODELLO A) dovrà essere predisposta necessariamente in un unico file PDF. La documentazione pervenuta in altri formati o in più file pdf non verrà esaminata.

ART. 8 – ISTRUTTORIA

È prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) **secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande** fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'Ufficio camerale delegato si riserva di richiedere al beneficiario le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, stabilendo un termine congruo per la sua definizione.

La valutazione delle domande ed il giudizio della Camera di Commercio di Sassari sarà insindacabile al fine dell'ammissibilità e del finanziamento delle iniziative.

Al termine della valutazione delle istanze, l'Ente camerale provvederà tramite PEC a informare i beneficiari sulle decisioni assunte.

La liquidazione dell'intero importo del co-finanziamento è comunque subordinata all'invio della rendicontazione da parte del soggetto beneficiario di cui al successivo art. 9 e al rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

L'istruttoria riguarda la verifica della ricevibilità e ammissibilità della richiesta di partecipazione. La richiesta sarà valutata dal Comitato di Presidenza per l'eventuale inserimento all'esame della Giunta camerale che procede con la deliberazione di concessione del cofinanziamento o con il suo rifiuto. La concessione di cofinanziamenti di importi contenuti (di norma non superiore ai 3.000 euro) può essere stabilita direttamente dal Comitato di Presidenza dando mandato al Segretario Generale di accogliere (oppure respingere) la richiesta ed attribuire l'eventuale impegno finanziario con un proprio atto determinativo.

ART.9 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

L'erogazione del co-finanziamento da parte dell'Ente camerale avverrà a seguito della ricezione di apposita rendicontazione da parte del soggetto beneficiario ai sensi del presente Regolamento. La documentazione di rendicontazione dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC cciaa@ss.legalmail.camcom.it.

Per l'erogazione del co-finanziamento si seguirà la seguente procedura: l'ente camerale a seguito di adozione di specifico provvedimento del Segretario Generale/ giunta camerale, comunicherà al beneficiario l'ammissibilità dell'iniziativa a co-finanziamento e lo inviterà a trasmettere, esclusivamente tramite PEC ed entro il termine di trenta giorni dalla conclusione delle attività, pena la decadenza del co-finanziamento, la seguente documentazione:

a) **RENDICONTAZIONE DELLE SPESE (MODELLO B)** contenente la dichiarazione ex. art. 28 D.P.R. 600/1973 e la **relazione dettagliata sulle attività realizzate** nella quale siano anche indicati i risultati positivi che ha determinato sul piano dello sviluppo e promozione del territorio.

b) **PROSPETTO ANALITICO DELLE ENTRATE ACCERTATE E SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA (MODELLO C)** con esclusivo riferimento alle voci di spesa ammissibili indicando per

ogni fattura o ricevuta gli estremi identificativi, la descrizione della spesa e l'importo (al netto di IVA nel caso in cui il soggetto proponente sia assoggettato a regime IVA). Nel caso in cui l'IVA rappresenti per il soggetto beneficiario un costo, le spese verranno considerate nel loro ammontare complessivo. Qualora il totale delle spese rendicontate fosse inferiore a quelle indicate in sede di domanda, il co-finanziamento camerale verrà ridotto di pari proporzione. Le spese dovranno inoltre essere documentate mediante copia delle relative fatture/ricevute quietanzate, con dichiarazione di conformità all'originale, secondo le seguenti modalità:

- **Pagamenti tramite bonifico bancario:** ricevuta del bonifico effettuato, dalla quale risulti il codice CRO o il TRN;
- **Bancomat, Carta di credito, Assegno Bancario:** estratto conto da cui si desuma il relativo addebito;

In nessun caso saranno ammesse pezze giustificative riferite a pagamenti in contanti.

La documentazione relativa alle spese effettuate deve essere predisposta in un **unico file PDF**, non sono ammissibili altri formati (es. JPEG, PNG etc). Il totale delle spese rendicontate non deve eccedere gli importi richiesti e concessi in sede di domanda di ammissibilità.

Il richiedente è tenuto a conservare gli originali dei documenti di spesa, qualora non consegnati alla Camera, che si riserva di effettuare successivi controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati. Pervenuta la documentazione, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto, l'ufficio trasmette la pratica, attestandone la regolarità sotto il profilo procedurale e amministrativo, all'ufficio ragioneria ai fini dell'emissione del mandato.

ART. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sulla base di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) viene fornita la seguente informativa in relazione al trattamento dei dati conferiti dal candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione e successiva ammissione all'ottenimento del voucher per la "concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici" e con la presentazione dei documenti allegati o acquisiti nel corso del procedimento.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari, con sede legale in Via Roma n. 74, Sassari, telefono: 079/2080274; PEC: cciaa@ss.legalmail.camcom.it; mail: segreteria.generale@ss.camcom.it.

Contatto per lo specifico trattamento di riferimento: segreteria.generale@ss.camcom.it.

DPO (Data Protection Officer) o RPD (Responsabile della protezione dei dati personali)

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Sassari ai seguenti indirizzi:

- pec: rpd-privacy@ss.legalmail.camcom.it

Finalità e Basi giuridiche del trattamento

I dati personali trattati dal Titolare vengono utilizzati esclusivamente nell'ambito del Regolamento per la concessione di voucher a supporto del commercio di prossimità per eventi natalizi.

Il trattamento trova fondamento sulla seguente base giuridica:

- obbligo di legge, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento UE, per quanto attiene al trattamento dei dati comuni.

Le ragioni sottese alla scelta della base giuridica sono riscontrabili nelle disposizioni di legge che disciplinano le procedure poste in essere dal titolare del trattamento nell'esecuzione dei propri compiti, ai sensi dell'art. 2 della L. 580/1993.

Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali

I dati personali sono trattati da personale previamente autorizzato al trattamento e appositamente istruito e formato, con modalità manuali, cartacee, informatiche e telematiche, secondo principi di correttezza e liceità, e con custodia in archivi sia elettronici che cartacei, adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I dati personali possono essere comunicati a soggetti esterni formalmente nominati dalla Camera di Commercio quali Responsabili del trattamento e appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi tecnico/informatici e/o servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare;*
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica.*

Sono diffusi mediante pubblicazione sul sito camerale, in adempimento degli obblighi di trasparenza, solo i dati di cui al D. Lgs. n. 33/2013. Sono, altresì, diffusi i dati necessari ad adempiere agli obblighi di pubblicità legale, con particolare riferimento a quelli contenuti nei provvedimenti relativi alla procedura selettiva che devono essere obbligatoriamente pubblicati all'Albo camerale. La diffusione avviene nel rispetto del principio di minimizzazione. Resta fermo l'obbligo della Camera di Commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge. L'uso della piattaforma Google IC Suite per la posta elettronica potrebbe determinare il trasferimento dei dati trattati in paesi extra Unione Europea (UE). Tale eventuale trasferimento avviene: laddove sussista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea e sulla base di tale provvedimento; laddove invece non sussista una decisione di adeguatezza, il trasferimento avviene sulla base di clausole contrattuali standard conformi alla Decisione 2010/87/UE della Commissione Europea. In ogni caso il trasferimento in parola si configura come necessario per importanti motivi di interesse pubblico, a norma dell'art. 49, par. 1, lett. d) e par. 4 del Regolamento UE, connesse al perseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia amministrativa secondo i principi della L. n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 150/2009. La piattaforma Google IC Suite è fornita da Google Ireland Limited, una società costituita e operativa ai sensi della legge Irlandese (Numero di registrazione: 368047), con sede a Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda. Per informazioni sulle modalità di trattamento dei dati raccolti da Google, si invita a leggere le note informative rinvenibili al seguente link: <https://policies.google.com/terms>. Al trasferimento dei dati in Irlanda si applicano le disposizioni del GDPR.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati fino alla conclusione del procedimento amministrativo o al conseguimento delle finalità del procedimento per le quali sono stati raccolti. Successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione amministrativa e fiscale e al Piano di fascicolazione e conservazione delle Camere di Commercio allegato al Manuale di gestione documentale in uso presso l'Ente. I dati potranno essere conservati per tempi ulteriori unicamente per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, come consentito dall'art. 99 del Codice Privacy, e, in relazione a tale finalità, limitatamente al minimo necessario.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria per le finalità sopra citate relative al corretto e funzionale espletamento della procedura.

Il rifiuto del conferimento, pertanto, comporterà l'impossibilità di gestione della candidatura e quindi dell'attribuzione delle premialità oggetto del presente regolamento.

I diritti

Presso la Camera di Commercio l'interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (artt. 15 e seguenti del Regolamento). In ogni caso, sussiste anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità reperibili presso il sito del Garante stesso. Nel sito internet camerale, alla Sezione Informative <https://www.ss.camcom.it/home/privacy-policies>, è consultabile il Regolamento interno relativo alla Procedura di gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

ART. 10 - NORMA FINALE

Il presente Regolamento non comporta per la Camera di Commercio di Sassari alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati. L'ente camerale si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare o modificare o annullare definitivamente il presente Regolamento consentendo, a richiesta dei beneficiari, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute.